

## **REGOLAMENTO**

## PER L'ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME E SUCCESSIVE DELLA SCUOLA ELEMENTARE

- 1. Le iscrizioni al primo anno del ciclo primario si effettuano, di norma, nella primavera precedente l'inizio dell'anno scolastico, in cui gli alunni incominceranno a frequentare la Scuola Elementare.
- 2. La Direzione della Scuola Elementare rende noti, annualmente, con congruo anticipo, mediante i mezzi di informazione, tempi e modalità di presentazione delle richieste di iscrizione.
- 3. L'iscrizione alla classe prima della Scuola Elementare è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso. È ammessa l'iscrizione facoltativa anticipata per i bambini che compiranno 6 anni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello d'inizio della frequenza scolastica (D.D. 86/2014).
- 4. Ogni alunno, iscritto alla Scuola Elementare, viene assegnato ad una classe o sezione. La formazione delle classi spetta al Dirigente Scolastico, che si ispira ai criteri stabiliti nelle normative in materia (art.1 Legge 87/2003 È fatto comunque salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 27 Legge 21/1998):
  - efficacia dei percorsi formativi;
  - indicazioni pedagogico-didattiche;
  - bacini di utenza;
  - disponibilità delle strutture e dei trasporti;
  - miglior utilizzo delle risorse professionali e materiali;
  - attenzione alle esigenze educative espresse dalle famiglie

e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

- 5. Le classi sono costituite, di norma, con un numero minimo di 13 alunni ed uno massimo di 22. Le eventuali iscrizioni eccedenti il numero massimo provocano lo sdoppiamento della classe se vengono superate complessivamente le 25 unità.
- 6. Le classi prime sono costituite tenendo conto, in primo luogo, dell'efficacia dei percorsi formativi, delle ragioni pedagogico-didattiche e, successivamente, delle domande presentate dai genitori degli alunni che risiedono nel bacino di utenza del plesso scolastico richiesto.
- 7. Il superamento di 22 alunni per classe è possibile solo nel caso in cui, in sedi scolastiche limitrofe, raggiungibili con il trasporto scolastico, il numero di scolari non consenta l'accoglimento di ulteriori iscrizioni, in quanto eccedenti il tetto massimo. Pertanto, per evitare il superamento del numero di 22 alunni per classe, è facoltà del Dirigente scolastico indirizzare verso altre sedi scolastiche, con un numero inferiore di iscrizioni, anche domande di alunni residenti nello stesso bacino d'utenza del plesso, purché venga loro assicurato il trasporto scolastico. Nel caso di più scolari cui può essere egualmente garantito il trasporto scolastico, verranno indirizzati al plesso limitrofo coloro che risiedono più vicino al medesimo plesso scolastico, percorrendo la principale rete stradale.
- 8. Al momento dell'iscrizione è possibile presentare domanda di frequenza scolastica anche per plessi diversi da quello del bacino di appartenenza. L'accettazione di tali richieste di iscrizione su diverse sedi sarà subordinata alla capacità ricettiva dei plessi ed al criterio del miglior utilizzo del personale e delle risorse disponibili. La Direzione scolastica prenderà in considerazione le richieste nel rispetto delle seguenti priorità, elencate in base alla loro rilevanza e comunque tutte subordinate a ragioni pedagogico-didattiche atte a garantire efficaci percorsi formativi che prevalgono su tutti i criteri:







- a) alunni in situazione di disabilità o con bisogni educativi specifici, per i quali la Commissione Tecnica per l'Inclusione o gli psicologi del Servizio Minori hanno presentato domanda di frequenza in quella determinata realtà;
- b) alunni che risiedono in una "zona polmone" del plesso richiesto;
- c) alunni che hanno un fratello o una sorella frequentanti già il plesso richiesto (eventuali fratelli minori saranno accolti negli anni successivi nello stesso plesso solo se il numero degli iscritti lo consentirà);
- d) alunni, figli di genitori separati, il cui padre o la cui madre risiede nel bacino d'utenza del plesso richiesto;
- e) alunni i cui nonni risiedono nella zona di pertinenza del plesso scolastico;
- f) alunni la cui residenza è la più vicina al plesso scolastico richiesto, percorrendo la principale rete stradale.
- 9. A causa delle ridotte dimensioni degli spazi didattici del plesso scolastico di Serravalle "La Primavera", le classi saranno composte inderogabilmente da un numero non superiore alle 18 unità, tenendo conto delle prescrizioni impartite dal Servizio di Prevenzione e Protezione. In caso di richieste superiori al numero consentito di 18 unità, verranno indirizzati ai plessi limitrofi gli alunni cui è possibile assicurare il trasporto scolastico e fra questi, in subordine, coloro che risiedono più vicino ai medesimi plessi, percorrendo la principale rete stradale.
- 10. Trasferimenti di residenza documentati, che potrebbero verificarsi successivamente al periodo delle iscrizioni, saranno tenuti in considerazione, nella formazione della classe del plesso richiesto, solo qualora non venga superato il numero massimo di 22 alunni per classe. La Direzione si riserva anche di indirizzare verso plessi limitrofi, domande che perverranno dopo il termine del periodo fissato per le iscrizioni, nel caso in cui l'accettazione della richiesta determini il superamento delle 22 unità per classe.
- 11. Nel caso in cui in un plesso scolastico non si raggiungesse il numero minimo di alunni per poter formare una classe prima, qualora non disposto diversamente dal Congresso di Stato, ad essi viene comunque assicurata l'iscrizione nel plesso scolastico più vicino in grado di accoglierli e viene altresì garantito il trasporto scolastico per raggiungere la sede assegnata.
- 12. Per situazioni non contemplate nei punti precedenti, viene demandata al Dirigente scolastico l'assunzione delle deliberazioni più opportune, tenendo conto delle indicazioni pedagogico-didattiche e nell'intento di ricercare le migliori condizioni per l'efficacia dei percorsi formativi.
- 13. Si precisa che la frequenza in un determinato plesso della Scuola d'Infanzia non dà diritto all'iscrizione al corrispondente plesso della Scuola Elementare, in quanto la stessa è subordinata a quanto previsto dal presente Regolamento.

## Per le iscrizioni alle classi successive:

Gli alunni che proseguono la frequenza scolastica della Scuola Elementare nello stesso plesso, sono iscritti d'ufficio alla classe successiva, al termine della valutazione di fine anno.

L'accettazione delle domande di trasferimento in altri plessi scolastici in caso di cambio di residenza documentato o per altre valide motivazioni, così come l'accoglimento delle richieste di iscrizioni di scolari provenienti da istituti posti fuori territorio, saranno subordinati a quanto espresso nel presente Regolamento e alla normativa vigente.

Nella definizione della pertinenza territoriale sono da considerare "zone polmone", le aree in prossimità dei limiti circoscrizionali, indicate nelle planimetrie di cui si può prendere visione nella sede della Direzione o visitando il sito <u>www.elementare.educazione.sm</u>. La residenza in tali zone può determinare indifferentemente l'iscrizione ad uno dei plessi limitrofi.

## REPUBBLICA DI SAN MARINO



Si precisa che gli alunni residenti nella zona di Ca' Tabarrino e nell'area adiacente Ca' Bigio, qualora vengano iscritti al plesso di Borgo Maggiore, potranno usufruire per il trasporto scolastico di un mezzo pubblico che si recherà fino ai pressi delle loro abitazioni, mentre nel caso in cui siano iscritti nel plesso di Acquaviva, dovranno essere accompagnati dai loro genitori fino alla fermata più vicina in via Decima Gualdaria. Per questo motivo, avranno una priorità all'iscrizione nel plesso di Borgo Maggiore rispetto a tutti gli alunni residenti nella zona polmone Acquaviva-Borgo Maggiore.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento Istruzione in data 16 febbraio 2024.

San Marino, 20 febbraio 2024/1723 d.F.R.

Il Direttore del Dipartimento Istruzione

Prot. n. 18561/2024/4

